

**Ordinanza**  
**sulla costruzione e sull'esercizio**  
**di funivie e funicolari con concessione federale**  
**(Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune)**

del 10 marzo 1986 (Stato 29 agosto 2000)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 21 della legge federale del 18 giugno 1993<sup>1</sup> sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada;<sup>2</sup>

visto l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>3</sup> sulle ferrovie,

*ordina:*

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**            Oggetto e scopo

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di trasporto a fune con concessione federale.

<sup>2</sup> Suo scopo, in particolare, è di garantire la sicurezza.

**Art. 2**            Impianti di trasporto a fune

<sup>1</sup> Sono considerati impianti di trasporto a fune le funivie, le funicolari, le slittovie, gli ascensori e analoghi impianti di trasporto con complesso motore o via di corsa funicolare.

<sup>2</sup> Si distinguono i seguenti tipi di funivie: a va e vieni, a movimento continuo con morse accoppiabili, a movimento continuo con morse fisse (seggiovie), a movimento continuo periodicamente in esercizio come sciovie.

**Art. 3**            Regole tecniche e diligenza

<sup>1</sup> Le prescrizioni della presente ordinanza e delle sue disposizioni esecutive devono essere applicate congiuntamente con le regole riconosciute della tecnica.

<sup>2</sup> Pianificazione, calcolo, fabbricazione e montaggio degli impianti devono essere diretti da specialisti.

RU 1986 632

<sup>1</sup> RS 744.10

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. II 26 dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999 704).

<sup>3</sup> RS 742.101

<sup>3</sup> Gli elementi utilizzati per le costruzioni, le installazioni e i veicoli devono essere idonei alla sicurezza dell'esercizio e costruiti in modo da poterne assicurare la manutenzione.

<sup>4</sup> Per le parti essenziali dal profilo della sicurezza, devono poter essere comprovate le caratteristiche funzionali e lo stato ineccepibile dei materiali impiegati.

#### **Art. 4** Considerazione di altri interessi

<sup>1</sup> Già all'atto della pianificazione e della progettazione dev'essere tenuto conto degli interessi della pianificazione del territorio, della protezione dell'ambiente e della protezione della natura e del paesaggio.

<sup>2</sup> I bisogni degli handicappati devono essere considerati adeguatamente.

#### **Art. 5** Prescrizioni complementari

<sup>1</sup> La costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle parti elettriche degli impianti sono retti dalla pertinente legislazione, segnatamente da:

- a.<sup>4</sup> l'ordinanza del 26 giu. 1991<sup>5</sup> sulla procedura d'approvazione dei progetti d'impianti a corrente forte;
- b.<sup>6</sup> l'ordinanza del 30 marzo 1994<sup>7</sup> sulla corrente debole;
- c.<sup>8</sup> l'ordinanza del 30 marzo 1994<sup>9</sup> sulla corrente forte;
- d.<sup>10</sup> l'ordinanza del 9 aprile 1997<sup>11</sup> sulla compatibilità elettromagnetica.

<sup>2</sup> Ai parallelismi e agli incroci con le linee elettriche si applica l'ordinanza del 30 marzo 1994<sup>12</sup> sulle linee elettriche (OLE).<sup>13</sup>

<sup>3</sup> Per le funi, si applica l'ordinanza del 21 maggio 1946<sup>14</sup> concernente le funi delle ferrovie funicolari.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta l'art. 34 n. 4 dell'O del 26 giu. 1991 sulla procedura d'approvazione dei progetti d'impianti a corrente forte, in vigore dal 1° ago. 1991 (RS **734.25**).

<sup>5</sup> [RU **1991** 1476, **1992** 638 2499 art. 15 n. 2, **1997** 1016 all. n. 4, **1998** 54 all. n. 3, **1999** 704 n. II 19 754 all. n. 2]. Vedi ora l'O del 2 feb. 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (RS **734.25**).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 9 apr. 1997 sulla compatibilità elettromagnetica (RS **734.5**).

<sup>7</sup> RS **734.1**

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 9 apr. 1997 sulla compatibilità elettromagnetica (RS **734.5**).

<sup>9</sup> RS **734.2**

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 9 apr. 1997 sulla compatibilità elettromagnetica (RS **734.5**).

<sup>11</sup> RS **734.5**

<sup>12</sup> RS **734.31**

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta l'art. 145 dell'O del 30 mar. 1994 sulle linee elettriche, in vigore dal 1° giu. 1994 (RS **734.31**).

<sup>14</sup> RS **743.122**

4 Gli emolumenti sono disciplinati dall'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>15</sup> sugli emolumenti dell'UFT.<sup>16</sup>

#### **Art. 6** Deroghe

<sup>1</sup> In casi eccezionali, l'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) può ordinare deroghe a prescrizioni della presente ordinanza per prevenire danni a persone, a cose o a importanti beni giuridici.

<sup>2</sup> In singoli casi, può autorizzare deroghe se condizioni semplici o nuove conoscenze tecniche lo consentono con lo stesso livello di sicurezza.

#### **Art. 7** Vigilanza

<sup>1</sup> L'Ufficio federale sorveglia con controlli saltuari la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti. Ove occorra, ordina che sia ripristinato lo stato conforme alle prescrizioni.

<sup>2</sup> In caso di incidenti o di perturbazioni straordinarie dell'esercizio, l'Ufficio federale sorveglia l'inchiesta tecnica.

<sup>3</sup> Le imprese di trasporto a fune devono fornire in ogni tempo ai funzionari dell'Ufficio federale ogni informazione utile, accordar loro libero accesso a tutte le parti degli impianti e assisterli gratuitamente nei controlli.

#### **Art. 8** Responsabilità delle imprese di trasporto a fune

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto a fune curano affinché l'impianto sia costruito conformemente alle prescrizioni e provvedono per un esercizio e una manutenzione sicuri.

<sup>2</sup> I terzi incaricati dalle imprese di trattare con l'Ufficio federale devono possedere una procura scritta.

#### **Art. 9** Comunicazioni all'autorità di vigilanza

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto a fune informano l'Ufficio federale sullo stato delle loro costruzioni, delle loro installazioni e dei loro veicoli. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni<sup>17</sup> determina quali comunicazioni debbono essere trasmesse periodicamente all'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Per il rimanente si applica l'ordinanza del 28 giugno 2000<sup>18</sup> concernente le inchieste sugli infortuni.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> RS 742.102

<sup>16</sup> Introdotta dall'art. 52 lett. f dell'O del 1° lug. 1987 sugli emolumenti dell'UFT [RU 1987 1052]. Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. dell'O del 25 nov. 1998 sugli emolumenti dell'UFT, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 742.102).

<sup>17</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>18</sup> RS 742.161

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. all'O del 28 giu. 2000 concernente le inchieste sugli infortuni, in vigore dal 1° ott. 2000 (RS 742.161).

## Sezione 2: Prescrizioni di costruzione

### Art. 10 Scelta del tipo d'impianto

Il tipo d'impianto dev'essere scelto in funzione delle caratteristiche del terreno, dell'altezza massima dal suolo, della lunghezza della linea e della durata del percorso, delle possibilità di ricupero e di evacuazione dei viaggiatori in linea e delle condizioni climatiche.

### Art. 11 Tracciato e lunghezza della linea

<sup>1</sup> Il tracciato e la lunghezza della linea devono essere scelti in modo da agevolare la sicurezza e l'esercizio dell'impianto.

<sup>2</sup> Le zone minacciate da valanghe, cadute di sassi, scoscendimenti o particolarmente esposte al vento, al gelo o agli incendi devono essere evitate. L'Ufficio federale può ordinare la costruzione di opere di protezione.

<sup>3</sup> Le funivie non devono di regola passare sopra boschi e edifici. L'Ufficio federale può autorizzare eccezioni; esso prescrive i necessari provvedimenti protettivi.

### Art. 12 Distanze laterali

<sup>1</sup> Per le funicolari, sull'intera linea dev'essere tenuto un profilo di spazio libero che lasci, almeno su un lato, sufficienti spazi di sicurezza.

<sup>2</sup> Per le funivie il libero passaggio dei veicoli dev'essere garantito anche con le maggiori oscillazioni longitudinali e trasversali che possono prodursi durante l'esercizio.

<sup>3</sup> Il profilo di spazio libero non dev'essere successivamente ridotto da costruzioni, alberi o cespugli.

### Art. 13 Parallelismi e incroci

I parallelismi e gli incroci inevitabili con altri impianti di trasporto, con strade o con elettrodotti devono essere eseguiti in modo da escludere ogni intralcio o pericolo reciproco durante l'esercizio e la manutenzione dell'impianto, nonché durante il ricupero dei viaggiatori in linea.

### Art. 14 Velocità di marcia e distanza tra i veicoli

<sup>1</sup> La velocità di marcia ammissibile deve essere commisurata al tracciato e al profilo della linea, al tipo d'impianto e allo stato della tecnica.

<sup>2</sup> Per gli impianti a movimento continuo, la distanza fra i veicoli dev'essere ognora tale da garantire l'arrivo e la partenza sicuri dei veicoli, nonché l'imbarco e lo sbarco sicuri dei passeggeri.

**Art. 15** Distanza dal suolo

<sup>1</sup> Per le funivie, la distanza minima dal suolo deve essere tale che i veicoli e le funi non possano toccare il terreno, la coltre di neve o ostacoli non appartenenti all'impianto, nemmeno nei casi di estremo allentamento delle funi durante l'esercizio.

<sup>2</sup> La distanza massima dei veicoli funiviari dal suolo dipende dal tipo dei medesimi e dai mezzi di ricupero dei viaggiatori in linea.

**Art. 16** Mezzi di ricupero dei viaggiatori in linea

<sup>1</sup> Le funivie e gli ascensori devono essere dotati di mezzi di ricupero mediante i quali i viaggiatori in linea possano essere portati al sicuro, di regola senza il loro aiuto, in termine utile.

<sup>2</sup> Possono essere impiegati soltanto congegni di ricupero ammessi dall'Ufficio federale o da un organo da lui riconosciuto.

**Art. 17** Carichi potenziali

<sup>1</sup> Nel calcolo e nel dimensionamento delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli dev'essere tenuto conto di tutte le combinazioni di carico determinanti.

<sup>2</sup> Nelle singole ipotesi di carico, dev'essere tenuto conto delle situazioni in servizio e fuori servizio.

<sup>3</sup> Nei dispositivi meccanici, gli elementi importanti per la sicurezza dell'esercizio e gli elementi portanti dei veicoli devono offrire una sicurezza sufficiente contro la fatica.

**Art. 18** Funi

<sup>1</sup> Il modo di fabbricazione delle funi deve corrispondere allo scopo dell'utilizzazione. Le funi devono offrire una sicurezza sufficiente alla trazione.

<sup>2</sup> Le funi delle funivie devono di regola essere tese mediante contrappesi. I dispositivi di tensione devono consentire le variazioni di lunghezza necessarie.

**Art. 19** Guida delle fune e dispositivi di guida per i veicoli

<sup>1</sup> I dispositivi meccanici per la guida delle funi devono essere dimensionati e costruiti in modo da impedire lo scarrucolamento e da risparmiare quanto possibile le funi.

<sup>2</sup> Se necessario, i sostegni e i punti d'arrivo nelle stazioni delle funivie devono essere provvisti di dispositivi di guida per impedire l'oscillazione trasversale dei veicoli.

**Art. 20** Complesso motore e freni

<sup>1</sup> Per il complesso motore devono di regola essere disponibili due fonti di energia indipendenti e motori corrispondenti. Per il complesso motore principale deve di regola essere previsto un motore elettrico e per quello di riserva o di emergenza, di regola, un motore a combustione.

<sup>2</sup> Il complesso motore di un impianto di trasporto a fune deve garantire una corsa senza pericoli con ogni carico possibile durante l'esercizio.

<sup>3</sup> La velocità di marcia deve essere regolabile di continuo su tutta la scala delle velocità.

<sup>4</sup> Il complesso motore principale deve essere dotato di due freni automatici indipendenti.

<sup>5</sup> Nelle condizioni di carico più sfavorevoli, ogni freno dev'essere in grado di arrestare da solo l'impianto con una decelerazione conveniente.

#### **Art. 21** Elementi elettrici e parti elettriche dell'impianto

<sup>1</sup> Gli elementi elettrici devono essere concepiti e montati in modo da essere affidabili e sicuri in qualsiasi condizione d'impiego presumibile.

<sup>2</sup> L'impianto di trasporto a fune deve poter essere comandato e sorvegliato da un posto di comando. È ammesso anche il telecomando.

<sup>3</sup> Le parti elettriche dell'impianto non devono perturbarne i dispositivi tecnici. Gli influssi dovuti alla rete d'alimentazione, alle condizioni atmosferiche o ad effetti induttivi o capacitivi propri o estranei non devono pregiudicare la sicurezza.

<sup>4</sup> Devono essere prese sufficienti misure protettive contro le sovratensioni di origine atmosferica.

<sup>5</sup> Le funivie devono essere dotate di un anemometro, salvo in casi motivati.

#### **Art. 22** Dispositivi di sicurezza

<sup>1</sup> L'impianto di trasporto a fune non deve poter mettersi in moto inopinatamente. Dev'essere munito di dispositivi che l'arrestino automaticamente in caso di pericolo per i viaggiatori o di perturbazione dell'esercizio.

<sup>2</sup> I dispositivi di sicurezza, i circuiti di sicurezza e i circuiti di sorveglianza devono agire sul comando nell'interesse della sicurezza.

<sup>3</sup> Ad eccezione delle funi portanti-traenti, di quelle portanti e di quelle traenti ad appoggio basso, tutte le funi passanti sui sostegni, i conduttori eccetera devono essere sorvegliati da circuiti di sorveglianza affinché non provochino interruzioni, contatti reciproci o dispersioni a terra.

#### **Art. 23** Dispositivi di telecomunicazione

<sup>1</sup> Le stazioni, comprese le fermate intermedie, e di regola anche i veicoli devono essere collegati da un telefono di servizio. Di regola, almeno una stazione deve essere collegata alla rete telefonica pubblica.

<sup>2</sup> Le imprese funiviarie devono tenere a disposizione ricetrasmittitori portatili.

**Art. 24**      Veicoli

<sup>1</sup> I veicoli devono essere dimensionati, costruiti e equipaggiati in modo da garantire il trasporto sicuro dei viaggiatori. La capacità dei veicoli dipende dal tipo e dallo stato tecnico dell'impianto, nonché dalle possibilità di ricupero in linea.

<sup>2</sup> La fissazione dei veicoli alla fune traente o portante-traente deve poter essere controllata periodicamente. Le oscillazioni della fune traente devono essere tenute lontane dai punti di fissazione.

<sup>3</sup> Le morse devono essere dimensionate in modo da risparmiare la fune e da evitare ogni scorrimento anche sui tratti di massima pendenza, con fune lubrificata o diminuita di diametro.

<sup>4</sup> Le morse accoppiabili devono avere forma e dimensioni tali che il loro profilo riveli in modo inequivocabile e facilmente riscontrabile quando il collegamento alla fune non è corretto.

<sup>5</sup> I veicoli delle funicolari e delle funivie bifuni a va e vieni devono essere muniti di freni sui carrelli o di dispositivi equivalenti.

**Art. 25**      Stazioni

<sup>1</sup> Le stazioni devono essere strutturate ed equipaggiate in modo da garantire un esercizio sicuro e la manutenzione. Devono offrire protezione sufficiente ai viaggiatori, al personale e ai veicoli.

<sup>2</sup> Le parti di edifici che sostengono dispositivi meccanici od assorbono o deviano gli sforzi delle funi devono essere di materiale appropriato.

**Art. 26**      Sostegni

<sup>1</sup> L'ubicazione e l'altezza dei sostegni delle funivie devono essere scelte in modo da garantire il sicuro appoggio delle funi anche in pessime condizioni d'esercizio. I sostegni devono essere accessibili dal suolo.

<sup>2</sup> I sostegni devono essere sufficientemente rigidi e, anche in caso di carichi di servizio, essere soggetti solo a minime deformazioni. Le fondamenta devono offrire sufficiente sicurezza contro il sollevamento, lo scorrimento e il rovesciamento.

<sup>3</sup> I sostegni devono essere di materiale resistente alle intemperie e consentire una manutenzione e controlli adeguati.

**Sezione 3: Approvazione dei piani****Art. 27**      Principio

<sup>1</sup> Un impianto di trasporto a fune può essere costruito o rinnovato soltanto in base a piani approvati dall'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Per veicoli e elementi di costruzione che vengono riutilizzati esattamente nello stesso modo e per la stessa funzione, l'Ufficio federale può accordare l'omologazione del tipo.

<sup>3</sup> L'approvazione dei piani delle installazioni fisse delle funicolari è retta dall'articolo 18 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>20</sup> sulle ferrovie e dall'ordinanza del 23 dicembre 1932<sup>21</sup> sui progetti di costruzioni ferroviarie.

#### **Art. 28** Procedura d'approvazione

<sup>1</sup> All'atto dell'apertura della procedura d'approvazione dei piani devono essere acquisiti o assicurati i diritti necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

<sup>2</sup> I piani, i documenti e i calcoli relativi alle costruzioni, alle installazioni e ai veicoli devono essere presentati tempestivamente all'Ufficio federale.

<sup>3</sup> Prima di approvare i piani delle costruzioni e delle installazioni fisse, l'Ufficio federale consulta le autorità federali e cantonali interessate. Spetta ai Cantoni di consultare i Comuni. La procedura di consultazione dev'essere scadenzata.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale tiene conto delle proposte fondate sulla legislazione cantonale, segnatamente edilizia, antincendio, forestale e sanitaria, in quanto compatibili con le disposizioni federali sugli impianti di trasporto a fune e con le esigenze inerenti alla costruzione e alla sicurezza dell'esercizio dei medesimi.

#### **Art. 29** Portata dell'approvazione

<sup>1</sup> Con l'approvazione dei piani si accerta che le prescrizioni della presente ordinanza e delle disposizioni d'esecuzione sono adempiute. Rimangono salve le licenze di costruzione necessarie secondo il diritto cantonale o comunale.

<sup>2</sup> L'approvazione dei piani può stabilire oneri.

#### **Art. 30** Inizio dei lavori di costruzione

L'inizio dei lavori di costruzione dev'essere annunciato per scritto all'Ufficio federale.

#### **Art. 31** Rinnovo

I nuovi piani o i piani modificati per la sostituzione, la trasformazione o la riparazione dell'impianto devono essere sottoposti per approvazione all'Ufficio federale.

<sup>20</sup> RS 742.101

<sup>21</sup> [CS 7 31; RU 1984 1436 art. 34 n. 2, 1999 689 art. 11, cpv. 2 704 n. II 24]. Vedi ora l'IO del 2 feb. 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (RS 742.142.1).



## Sezione 4: Autorizzazione di esercizio

### Art. 32 Principio

Un impianto di trasporto a fune può essere messo in servizio solo previa autorizzazione scritta dell'Ufficio federale.

### Art. 33 Verifica da parte dell'Ufficio federale

<sup>1</sup> L'Ufficio federale verifica l'impianto prima di rilasciare l'autorizzazione di esercizio.

<sup>2</sup> L'impresa di trasporto a fune annuncia tempestivamente all'Ufficio federale, di regola almeno due mesi prima della data prevista per la messa in servizio, che l'impianto è pronto per la verifica. Consultata l'impresa, l'Ufficio federale stabilisce il piano di verifica. Quest'ultimo tiene conto dello stato della procedura d'approvazione dei piani, del decorso dei lavori di costruzione e dei controlli effettuati dall'impresa o da suoi mandatari.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale verifica l'impianto o parti di esso soltanto se sono in stato d'essere verificati.

### Art. 34 Rilascio dell'autorizzazione di esercizio

<sup>1</sup> L'autorizzazione di esercizio per un impianto di trasporto a fune è rilasciata se:

- a. sono presentati piani approvati o, per le parti elettriche dell'impianto, verificati;
- b. sono adempiuti gli oneri cui la concessione e l'approvazione dei piani subordinano l'apertura dell'esercizio;
- c. sono concluse le verifiche da parte dell'Ufficio federale e sono state prodotte le prove previste nelle disposizioni di esecuzione;
- d. sono stati organizzati il servizio di esercizio e di manutenzione e il servizio di ricupero in linea e vi è a disposizione personale qualificato;
- e. sono state presentate le prescrizioni di esercizio.

<sup>2</sup> Nell'autorizzazione di esercizio l'Ufficio federale può stabilire oneri.

<sup>3</sup> In casi speciali, segnatamente quando sono controversi oneri irrilevanti per la sicurezza dell'esercizio, l'Ufficio federale può rilasciare un'autorizzazione di esercizio provvisoria.

### Art. 35 Durata di validità e proroga dell'autorizzazione di esercizio

<sup>1</sup> L'autorizzazione di esercizio è valida 20 anni.

<sup>2</sup> L'impresa di trasporto a fune che intende continuare l'esercizio anche dopo la scadenza dell'autorizzazione deve presentare spontaneamente e tempestivamente una domanda di proroga. Simultaneamente devono essere presentati i piani per i rinnovi previsti.

<sup>3</sup> L'autorizzazione di esercizio è prorogata se l'impianto di trasporto a fune può essere considerato sicuro sotto il profilo dell'esercizio, tenuto conto dell'esperienza acquisita e dello stato della tecnica. L'Ufficio federale stabilisce la durata di validità della proroga; di regola, sarà di altri 20 anni.

#### **Art. 36**          Messa in servizio

<sup>1</sup> Prima del rilascio dell'autorizzazione di esercizio, la data della messa in servizio di impianti di trasporto a fune nuovi o trasformati può essere annunciata al pubblico soltanto con l'avvertenza che l'autorizzazione non è ancora stata accordata. L'annuncio non vincola l'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Prima del rilascio dell'autorizzazione di esercizio possono essere trasportati soltanto gli addetti ai lavori di costruzione o di prova.

#### **Art. 37**          Sospensione dell'esercizio

<sup>1</sup> L'autorizzazione di esercizio è revocata senza risarcimento se la sicurezza dell'esercizio non può essere garantita.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può sospendere provvisoriamente l'esercizio.

#### **Art. 38**          Impianti trasformati

<sup>1</sup> In caso di trasformazione di un impianto di trasporto a fune è necessaria una nuova autorizzazione di esercizio se sono modificate essenzialmente le dimensioni delle costruzioni, sostituite parti importanti o aumentate notevolmente le capacità di trasporto. Rimane salva la modificazione della concessione.

<sup>2</sup> Le parti nuove o rinnovate, se di importanza essenziale per la sicurezza, devono essere verificate e ammesse all'esercizio dall'Ufficio federale. L'Ufficio federale dev'essere avvisato tempestivamente.

### **Sezione 5: Organizzazione dell'esercizio**

#### **Art. 39**          Esigenze generali

L'organizzazione inerente all'esercizio e alla manutenzione (organizzazione dell'esercizio) deve essere adeguata alla grandezza, alle caratteristiche tecniche e ai rischi connessi all'ubicazione dell'impianto e garantire un adempimento ineccepibile dei compiti.

#### **Art. 40**          Prescrizioni di esercizio

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto a fune emanano le prescrizioni di esercizio necessarie per il servizio e la manutenzione e le sottopongono all'Ufficio federale.

<sup>2</sup> La descrizione delle funzioni e le indicazioni concernenti il servizio e la manutenzione dell'impianto e delle sue parti devono costituire istruzioni d'esercizio appropriate.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale provvede alla necessaria uniformità delle prescrizioni di esercizio.

#### **Art. 41**            Condizioni di sicurezza

<sup>1</sup> L'impianto può essere messo in marcia soltanto se il direttore tecnico o il suo sostituto è raggiungibile in ogni momento, il personale addetto al servizio delle installazioni e dei veicoli e all'assistenza dei viaggiatori è in funzione e le condizioni meteorologiche lo consentono.

<sup>2</sup> Quando la sicurezza dell'esercizio non può più essere garantita quanto occorre, il servizio dev'essere sospeso.

<sup>3</sup> I viaggiatori il cui stato o comportamento può costituire pericolo per la sicurezza dell'esercizio, per loro stessi o per altri viaggiatori non possono essere trasportati.

#### **Art. 42**            Organizzazione del ricupero in linea

Le imprese di trasporto a fune devono comprovare con esercitazioni periodiche che l'organizzazione del ricupero in linea soddisfa alle esigenze.

### **Sezione 6: Personale d'esercizio**

#### **Art. 43**            Personale

<sup>1</sup> L'esercizio e la manutenzione possono essere affidati soltanto a personale istruito a tal fine, riconosciuto idoneo in base a un esame e familiarizzato con l'impianto e il suo servizio. Le imprese di trasporto a fune verificano periodicamente, ma almeno ogni biennio, la conoscenza del servizio e lo stato di salute del personale. Vietano il consumo di bevande alcoliche prima dell'entrata in servizio e durante il tempo di lavoro.

<sup>2</sup> L'effettivo del personale dev'essere tale da garantire la sicurezza dell'esercizio e una manutenzione conforme alle prescrizioni.

#### **Art. 44**            Direttore tecnico

<sup>1</sup> Ogni impresa di trasporto a fune designa un direttore tecnico e un sostituto che possiedano le conoscenze e l'esperienza necessarie in materia di servizio e manutenzione delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.

<sup>2</sup> L'impresa delega al direttore tecnico la responsabilità per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto sotto il profilo della sicurezza e conferisce espressamente a lui e al suo sostituto le pertinenti competenze. In caso di perturbazioni o di incidenti, il direttore tecnico prende le disposizioni necessarie.

**Art. 45** Benestare riguardo al direttore tecnico

<sup>1</sup> Il direttore tecnico deve avere il benestare dell'Ufficio federale. Il benestare presuppone la prova di una formazione professionale preliminare e di un'istruzione specifica sufficienti.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana, dopo aver consultato l'Associazione svizzera delle imprese di trasporto a fune, prescrizioni sull'istruzione del direttore tecnico e del suo sostituto.

<sup>3</sup> Le funzioni di direttore tecnico e di capo esercizio possono essere svolte dalla medesima persona.

**Sezione 7: Manutenzione****Art. 46** Principi

<sup>1</sup> La manutenzione e il rinnovo devono far sì che le costruzioni, le installazioni e i veicoli siano in uno stato tale da garantire la sicurezza dell'esercizio.

<sup>2</sup> La manutenzione dev'essere organizzata in modo che:

- a. siano osservate le prescrizioni legali e dell'impresa;
- b. i responsabili abbiano ognora sotto controllo lo stato delle costruzioni, delle installazioni e dei veicoli.

<sup>3</sup> La manutenzione dev'essere pianificata e regolata da procedimenti e istruzioni di lavoro.

**Art. 47** Controlli da parte delle imprese

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto a fune provvedono affinché i controlli prescritti nelle disposizioni di esecuzione e nelle prescrizioni di esercizio siano eseguiti in tempo utile e da specialisti.

<sup>2</sup> Esse registrano il risultato dei lavori di manutenzione, i difetti e i guasti accertati, gli eventi insoliti nell'esercizio e i provvedimenti presi. A richiesta, le registrazioni devono essere presentate all'Ufficio federale.

**Art. 48** Ricorso a terzi

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto a fune possono affidare a terzi qualificati singoli lavori di manutenzione, segnatamente controlli che esigono conoscenze e apparecchiature speciali.

<sup>2</sup> Se la sorveglianza interna della manutenzione non è sufficiente, l'Ufficio federale può ordinare che si faccia ricorso a terzi.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può ordinare controlli non distruttivi della fune. Questi controlli sono affidati al Laboratorio federale di prova dei materiali ed Istituto sperimentale per industria, genio civile, arti e mestieri (EMPA).

## Sezione 8: Controversie e infrazioni

### **Art. 49** Ricorsi

Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sulla giurisdizione amministrativa federale.

### **Art. 50** Disposizioni penali e provvedimenti amministrativi

In caso di infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza, alle sue disposizioni di esecuzione e alle decisioni e istruzioni dell'Ufficio federale s'applicano gli articoli 88 e 89 della legge del 20 dicembre 1957<sup>22</sup> sulle ferrovie.

## Sezione 9: Disposizioni finali

### **Art. 51** Disposizioni di esecuzione

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni di esecuzione. Vi definisce in particolare le esigenze tecniche in materia di sicurezza cui devono soddisfare i singoli tipi di impianti di trasporto a fune.

### **Art. 52** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 23 settembre 1963<sup>23</sup> sulla costruzione e sull'esercizio di funivie e funicolari con concessione federale è abrogata.

### **Art. 53** Disposizione transitoria

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'Ufficio federale stabilisce, per tutti gli impianti di trasporto a fune esistenti, quando dovrà essere presentata la domanda di proroga dell'autorizzazione di esercizio. Il termine più breve sarà di due anni, il più lungo di 20. Per le nuove autorizzazioni di esercizio si applica l'articolo 35.

### **Art. 54** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1986.

<sup>22</sup> RS 742.101

<sup>23</sup> [RU 1963 827]

